



TRIBUNALE DI RIETI

SEZIONE CIVILE – UFFICIO FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORSUALI

Oggetto: circolare sulla nomina dei coadiutori, dei delegati, dei difensori e degli ausiliari della procedura.

L'art. 32 l.fall., così come l'art. 129 CCI, stabilisce che - al di là delle funzioni espressamente intrasmissibili ivi previste - il curatore debba comunque svolgere personalmente le funzioni del proprio ufficio, potendo avvalersi di delegati e coadiutori solo dietro autorizzazione del comitato dei creditori.

Al riguardo, si richiama l'attenzione dei curatori:

- i. sull'importanza che il sistema ricollega alla circostanza che sia un unico soggetto altamente qualificato a svolgere tutte le attività connesse alla funzione, e ciò anche al fine di un più sollecito compimento delle stesse;
- ii. al fatto che la delega non può che riguardare specifiche attribuzioni del curatore, con divieto di deleghe di carattere generale;
- iii. che la nomina del coadiutore può essere giustificata solo dalle peculiari conoscenze tecniche richieste dall'assolvimento di un settore o di un determinato aspetto della procedura;
- iv. che l'eventuale conferimento di incarichi pregiudiziali dovrà essere limitato a casi peculiari che necessitino di valutazioni e competenze particolarmente complesse esplicitate nell'istanza;
- v. che del pari eccezionale e legata alle peculiarità del caso, da specificare in istanza, è l'ipotesi di conferimento di incarichi per lo svolgimento dell'attività extragiudiziale che, di regola, deve essere svolta dal curatore.

Si raccomanda, inoltre, ai curatori la turnazione degli incarichi fra i professionisti disponibili e che le nomine siano scevre da potenziali conflitti di interessi, per legami familiari o affettivi o per via del fenomeno delle c.d. nomine incrociate (reciproche nomine da parte dei professionisti nelle procedure in cui gli stessi sono di volta in volta chiamati a svolgere le loro funzioni).

Onde consentire, inoltre, al G.D. di acquisire le necessarie informazioni per l'esercizio del potere autorizzatorio, si raccomanda ai curatori di indicare nella comunicazione della nomina le seguenti informazioni:

- **Indicazione dell'oggetto dell'incarico e delle motivazioni che giustificano il ricorso al coadiutore;**
- **Indicazione della persona o dell'ente cui conferire l'incarico, con la specificazione delle ragioni della scelta (nome, cognome, qualifica professionale, attività esercitata, iscrizione all'albo, registro o elenco professionale, eventuale pregressa specifica esperienza nel settore e/o altre ragioni che hanno determinato la scelta del professionista;**
- **Indicazione del contenuto dell'incarico e dei presumibili tempi per il suo espletamento;**
- **Indicazione dei criteri, anche normativi, da utilizzare per la determinazione del compenso e del suo presumibile ammontare oppure indicazione del compenso pattuito e dei criteri, anche normativi, utilizzati per la sua quantificazione;**
- **In allegato all'istanza, ogni documentazione utile nonché l'atto di conferimento dell'incarico, redatto in forma scritta, con espressa indicazione dell'oggetto dell'incarico, del termine entro il quale il coadiutore deve eseguire la prestazione, dei criteri determinativi del compenso.**

Rieti, 15.11.2022.

Il Presidente
Dott. Pierfrancesco de Angelis

Il G.D.
Dott.ssa Francesca Sbarra